

Prot.: 501536/RU

Roma, 05 novembre 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto dell'Agenda approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 431 dell'11 maggio 2021;

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione dell'Agenda approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 432 del 12 luglio 2021;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 80221/RU del 18 febbraio 2022 che ricostruisce temporalmente la Regolamentazione di funzionamento dell'Agenda, adottata in ragione di quanto disposto dall'articolo 103, comma 4, del d.l. 14 agosto 2020 n. 104;

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni e integrazioni, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e, in particolare, gli articoli 63 e seguenti che disciplinano i procedimenti per gli incanti e i relativi avvisi d'asta;

VISTO il decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015, n. 32, recante il Regolamento sulle regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla disciplina delle aste elettroniche di cui agli articoli 53, 56 e 58 e all'Allegato XII;

VISTO il decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, e, in particolare, gli articoli 14, 45, comma 1, *lett. o*), 49 comma 3, 59, comma 1, *lett. m*), 128, comma 2, *lett. q*), che individuano alcune disposizioni a tutela del consumatore non applicabili alle aste pubbliche, e l'articolo 47, comma 1, *lett. i*), il quale stabilisce che le disposizioni che regolano i contratti del consumatore non si applicano ai contratti stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale;

VISTO il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di vendite *on line*;

VISTO l'articolo 337, ultimo comma, del Regio decreto del 13 febbraio 1896 n. 65, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi doganali;

VISTE le disposizioni di cui agli articoli 99 e 275 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, che disciplinano il regime applicabile alle merci abbandonate;

VISTI i pareri prott. n. 642446 del 16 dicembre 2020 e n. 660625 del 24 dicembre 2020 dell'Avvocatura Generale dello Stato, a firma dell'Avvocato Generale, con i quali, nel ribadire la sussistenza e la legittimità del potere di ordine generale conferito al Direttore di ADM di adottare con proprio provvedimento un atto di efficacia regolamentare con forza innovativa per stabilire la disciplina di dettaglio relativamente alle modalità di esercizio delle competenze organizzative-funzionali dell'Ente, viene confermato che, nel rispetto dei limiti stabiliti *ex lege*, "... al Direttore sia riservata dalla legge una competenza generale di carattere residuale che consente di adottare... l'atto regolamentare con proprio decreto";

VISTE le determinazioni direttoriali prott. n. 126777/RU del 26 aprile 2020 e n. 235937/RU dell'8 luglio 2020 che regolano il funzionamento degli Organi di Governance dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTE le LIUA-DIR *Res derelictae* prott. n. 200563/RU del 23 giugno 2020 e n. 286325/RU del 6 agosto 2021;

VISTA la LIUA-DIR Seq prot. 71836/RU dell'8 marzo 2021;

VISTA la LIUA-DIR Seq in progress prot. 256529/RU del 16 luglio 2021;

VISTA la LIUA-DIR Seq Operations prot. 34971/RU del 26 gennaio 2022;

VISTA la LIUA-DIR Seq Transfer prot. 36832/RU del 27 gennaio 2022;

VISTO il GdL-Dir CP Seq istituito con OdS n. 42/2021 e i relativi GdS dipendenti;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 159074/RU del 27 maggio 2020 che ha istituito, nell'ambito della Direzione Generale, l'Ufficio Gestione sequestri;

CONSIDERATO quanto stabilito a seguito del Comitato di Coordinamento Territoriale di scopo dell'11 maggio 2021, prot. n. 147062/RU, in ordine alla possibilità di escludere dalle procedure ordinarie di assegnazione o vendita le vetture sequestrate/confiscate caratterizzate da profili di particolare unicità o rarità, per le quali appaia prevedibile un incremento di valore, destinandole a un più utile impiego, quali finalità museali o di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle attività anticontrabbando di ADM;

TENUTO CONTO delle interlocuzioni avvenute con nota prot. 188004/RU dell'11 giugno 2021 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla correttezza e legittimità dell'operatività dell'Agenzia di cui alla procedura sperimentale disciplinata con la LIUA Seq, nonché le interazioni avute con l'Avvocatura Generale dello Stato con note prot. 379837/RU del 12 ottobre 2021 e prot. 440904/RU del 23 novembre 2021 in merito alle linee di indirizzo sopracitate inerenti la procedura sperimentale di gestione dei beni sequestrati/confiscati;

TENUTO CONTO della procedura di *governance* relativa ai veicoli sequestrati stabilita nel Comitato di Coordinamento Territoriale di scopo definito CCT-Seq del 14 febbraio 2022, prot. 72264/RU;

VISTO il verbale del Comitato Tecnico "Consolidamento LIUA SEQ" prot. 3711/RI del 15 febbraio 2022;

VISTA la Determinazione Direttoriale 90556/RU del 24 febbraio 2022 con la quale si finalizza la fase sperimentale delle procedure per la gestione dei beni sequestrati/confiscati di cui alla LIUA Seq 71836/RU del 8 marzo 2021, formalizzando la loro disciplina definitiva e consolidando conseguentemente le istruzioni contenute nella succitata LIUA;

VISTI i pareri delle Sezioni Riunite delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, acquisito al prot. 446286/RU del 26 novembre 2021, e dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, acquisito al prot. 480303 del 16 dicembre 2021, nei quali, all'esito della prescritta istruttoria, non si avanza alcuna osservazione ostativa alla costituzione della società ADM-RES S.p.A. che si occuperà, tra l'altro, della gestione dei beni confiscati e del portale relativo alle aste online;

CONSIDERATA la necessità, non ulteriormente procrastinabile, di emanare, con la presente determinazione, nelle more della attivazione della società ADM-RES S.p.A., disposizioni regolamentari che disciplinino le aste online per l'aggiudicazione dei beni mobili registrati, inclusi quelli confiscati, definitivamente acquisiti al patrimonio dell'Agenzia, suscettibili di cessione a terzi a titolo oneroso;

CONSIDERATO che ADM, quale ente pubblico non economico che persegue finalità di pubblico interesse, non è una casa d'aste e non rientra nella definizione di "professionista" contenuta nell'articolo 3, comma 1, *lett. c)* del Codice del consumo;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Vendita dei beni mobili registrati

1. I beni mobili registrati, sottoposti da ADM a confisca amministrativa a seguito di abbandono della merce in dogana o di altro illecito amministrativo, sui quali non gravino concomitanti sequestri o confische giudiziarie e che non possano essere impiegati proficuamente per finalità istituzionali dell'Agenzia o per altri usi di pubblica utilità, sono posti in vendita mediante gara telematica.
2. La vendita mediante gara telematica (detta anche, in seguito, vendita) afferisce a un procedimento amministrativo (detto anche, in seguito, procedura) che integra le seguenti fasi principali:
 - a. individuazione dei beni mobili registrati sottoposti a confisca amministrativa suscettibili di vendita;
 - b. avviso d'asta;
 - c. asta pubblica in modalità asincrona secondo il criterio dell'aggiudicazione al miglior offerente, con possibilità di rilancio (detta anche, in seguito, asta);
 - d. aggiudicazione del bene al miglior offerente (detta anche, in seguito, aggiudicazione);
 - e. pagamento del prezzo del bene posto in vendita;
 - f. verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti soggettivi dichiarati al fine di essere ammesso alla procedura;
 - g. trasferimento della proprietà del bene mediante stipula dell'atto di compravendita (detto anche, in seguito, rogito) redatto da un funzionario di ADM abilitato alle funzioni di ufficiale rogante o da altro pubblico ufficiale abilitato incaricato da ADM;
 - h. consegna del bene all'acquirente.
3. Le unità organizzative competenti alla gestione delle singole procedure o delle loro singole fasi e il responsabile del procedimento o delle sue singole fasi sono individuati in osservanza del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia e degli ulteriori provvedimenti organizzativi e dispositivi di ADM.
4. Le regole e le modalità di gara sono specificate in ciascuna procedura, nel rispetto del presente Regolamento, dei principi regolatori della contabilità generale dello Stato e dei principi contabili applicabili alle Agenzie fiscali.
5. L'avviso d'asta non costituisce offerta al pubblico, ai partecipanti o all'aggiudicatario ma mero invito a formulare, alle condizioni e con le modalità stabilite nella procedura, una proposta contrattuale (offerta) o più successive proposte contrattuali (rilanci).
6. L'ammissione alla gara, il rilascio del deposito cauzionale, l'aggiudicazione del bene, il ricevimento del prezzo e tutti gli atti precedenti al rogito non vincolano l'Agenzia alla conclusione della vendita del bene a favore dell'aggiudicatario o di altri soggetti, costituendo misure precontrattuali adottate su richiesta del partecipante finalizzate al raggiungimento dell'accordo contrattuale formalizzato nel predetto rogito.

7. Qualora la compravendita non abbia luogo a favore dell'aggiudicatario, gli altri partecipanti alla gara non hanno titolo al subentro nella stipula della compravendita.
8. La procedura è gestita in forma telematica.
9. Gli atti sono formati o acquisiti nella procedura in forma digitale.
10. Gli atti sono formati o prodotti dai partecipanti successivamente all'autenticazione tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) di secondo livello, carta nazionale dei servizi (CNS) o carta d'identità elettronica (CIE).
11. Le dichiarazioni, incluse quelle sostitutive di certificazione o notorietà, rese a seguito delle predette procedure di autenticazione, si considerano sottoscritte.
12. Il sistema informatico consente la stampa delle condizioni accettate e delle dichiarazioni rese dai partecipanti nel corso della procedura.
13. Il portale della procedura ("Portale aste online" detto anche, di seguito, portale) è accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia, raggiungibile all'indirizzo <https://www.adm.gov.it/portale/home>, nella sezione "Servizi digitali", salvo sue successive modificazioni.

ARTICOLO 2 ***Avviso d'asta***

1. L'avviso d'asta è pubblicato sulla homepage del sito internet dell'Agenzia, nella scheda "Portale aste online" visibile, senza necessità di autenticazione, e nella sezione "Servizi digitali".
2. L'avviso d'asta contiene una breve descrizione del bene, la data di apertura dell'asta, eventuali annotazioni sintetiche e il link per accedere alla procedura.

ARTICOLO 3 ***Informazioni ai partecipanti***

1. Tramite il portale sono posti a disposizione degli utenti, anche mediante appositi link per il download di file, le seguenti informazioni e i seguenti eventuali allegati:
 - a. il link per la registrazione al portale tramite accesso all'area riservata;
 - b. il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
 - c. il link al presente regolamento e sue integrazioni e modificazioni;
 - d. la scheda descrittiva del bene contenente i suoi elementi identificativi e caratteristici, quali: marca, modello, condizione nuova o usata, stato di fatto e ogni altro elemento utile all'identificazione e alla valutazione estimativa del bene, e, nel caso dei veicoli, i chilometri percorsi;
 - e. eventuali schede tecniche e/o eventuali parametri utilizzati per la determinazione dell'importo applicato come base d'asta;
 - f. eventuale perizia del bene;
 - g. rappresentazione visiva del bene con una o più delle seguenti modalità: video, fotografie, visita virtuale;



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

- h. l'elenco e gli eventuali *template* dei documenti o delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio richiesti ai partecipanti al fine di comprovare la titolarità delle condizioni di partecipazione all'asta;
- i. le eventuali istruzioni e/o FAQ di supporto all'utente
- j. le modalità di rilascio e l'ammontare della cauzione, le modalità di presentazione delle offerte e dei rilanci, il loro ammontare e/o il valore di cui devono essere multipli;
- k. le modalità di versamento, in caso di aggiudicazione, dei pagamenti relativi al prezzo del bene e ai tributi dovuti;
- l. i termini di inizio e di conclusione dell'asta;
- m. le modalità di comunicazione all'aggiudicatario e agli altri partecipanti dell'avvenuta aggiudicazione del bene al miglior offerente;
- n. il termine massimo per la conclusione dei controlli di competenza di ADM successivi all'aggiudicazione;
- o. il prezzo di vendita - comprensivo di dazi e IVA se dovuti e di eventuali ulteriori oneri - e il termine e le modalità per il suo pagamento;
- p. eventuali spese di custodia;
- q. il termine per il perfezionamento del contratto definitivo di vendita;
- r. il termine e le modalità di consegna del bene;
- s. ogni altra informazione ritenuta opportuna dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 4 ***Registrazione***

1. Gli utenti, siano esse persone fisiche o i rappresentanti legali delle persone giuridiche, qualora interessati alla vendita all'asta, devono registrarsi gratuitamente all'apposito portale.
2. La registrazione e tutti gli accessi successivi sono preceduti da autenticazione tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) di secondo livello, carta nazionale dei servizi (CNS) o carta d'identità elettronica;
3. In occasione del primo accesso, viene assegnato un nickname e deve essere indicato, oltre ai dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica ordinaria per le notifiche relative alla procedura e per le altre comunicazioni.
4. L'utente riceve sull'indirizzo email indicato il codice OTP necessario per confermare la registrazione al portale.
5. La notifica al destinatario si perfeziona al momento del suo inoltro alla casella di posta elettronica indicata dall'utente anche nel caso che restituisca messaggi di errore, di saturazione dello spazio di ricezione o risulti non funzionante per qualsiasi altro motivo

ARTICOLO 5 ***Asta***

1. Completata la procedura di registrazione, l'utente accede alla homepage del portale.



AGENZIA ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

2. Nella homepage del portale è riportata la lista delle aste già iniziate e ancora in corso di svolgimento (“Aste in corso”), non ancora iniziate (“Aste in attesa”) o concluse (“Aste terminate”).
3. Nel portale è identificabile un *link* per la fornitura di eventuale assistenza dal quale è raggiungibile un apposito numero verde. Per ciascuna asta viene altresì indicato il link alla pagina contenente tutte le informazioni relative alla procedura selezionata.
4. Per partecipare alla singola procedura d’asta l’utente clicca sul pulsante “Sono interessato” e accetta tutte le condizioni specificate nel presente regolamento, incluse quelle di cui articoli 6 e 7, visualizzabili anche tramite più schermate successive. Utilizzando il predetto pulsante l’utente manifesta anche la consapevolezza di partecipare a trattative volte all’eventuale formazione di un contratto e perciò stesso richiede l’adozione di misure precontrattuali per la corretta esecuzione della procedura.
5. Nella sezione “Le mie aste” del portale sono elencate le procedure alle quali l’utente sta partecipando (“Aste in corso”), quelle non ancora iniziate alle quali è interessato a partecipare (“Aste in attesa”), e quelle concluse alle quali ha partecipato (“Aste terminate”).
6. L’apertura dell’asta e la successiva aggiudicazione hanno luogo in giorni feriali.
7. La procedura d’asta deve concludersi entro un termine non superiore a quindici giorni dalla sua apertura (salvo diverso termine stabilito per singola procedura e indicato nella scheda d’asta).
8. Il bene oggetto di asta è visionabile soltanto in via telematica. La risoluzione del supporto fotografico o video deve essere idonea a rappresentarlo fedelmente dando evidenza delle principali specifiche tecniche.

ARTICOLO 6

Obblighi dei partecipanti

1. I partecipanti all’asta devono prendere visione del presente Regolamento, delle sue successive integrazioni o modificazioni e accettarlo in ogni sua parte. Devono inoltre prendere visione delle eventuali, ulteriori informazioni fornite dal responsabile del procedimento in relazione alla specifica gara di interesse e delle istruzioni relative alla singola procedura.
2. I partecipanti devono fornire i dati di una carta di credito ai fini del blocco del deposito cauzionale.
3. ADM si riserva il diritto di verificare, per importi superiori a 5.000 euro, l’origine dei fondi utilizzati per l’acquisto dei beni aggiudicati e di acquisire, in relazione alla transazione oggetto della gara, informazioni sull’utente e/o sul suo rappresentante tramite i sistemi informativi propri, di altra amministrazione pubblica o di soggetti incaricati di pubblico servizio, avvalendosi dei poteri conferiti ai propri funzionari anche ai sensi dell’art. 68 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
4. ADM si riserva, in ogni caso, la piena ed insindacabile facoltà di condurre, limitatamente alla transazione conclusa, tutte le indagini di polizia giudiziaria e tributaria di sua competenza.
5. Il contratto di vendita stipulato successivamente all’aggiudicazione non è soggetto alla disciplina di cui alla Parte III, Titolo I, II e III del Codice del consumo.
6. La descrizione del bene rinvenibile nella procedura ha contenuto meramente informativo.



AGENZIA ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

7. I beni sono offerti in vendita nelle condizioni di fatto nelle quali si trovano.
8. Qualsiasi riferimento alle condizioni del bene contenuto nelle informazioni fornite dall'Agenzia non può essere interpretato come una descrizione completa del bene.
9. Il bene può presentare piccole imperfezioni non specificate nella scheda descrittiva, non espressamente rilevabili dalla sua rappresentazione video o fotografica, non impattanti in modo apprezzabile sull'estetica o sul funzionamento del bene, la cui presenza non inficia la validità della vendita.
10. Salvo diversa specificazione contenuta nella descrizione dei beni, gli stessi possono essere non marcianti o, comunque, non idonei alla circolazione stradale o marittima.
11. L'acquirente è tenuto a subentrare ad ADM, a far data dal rogito, in tutti i rapporti e contratti con i terzi e comunque a sollevare ADM da qualsiasi costo, peso, onere e responsabilità afferenti al bene.

ARTICOLO 7

Dichiarazioni di scienza dei partecipanti

1. I partecipanti all'asta, nel corso della procedura telematica, rilasciano le seguenti dichiarazioni:
 - a. di aver preso visione del presente Regolamento e delle sue successive integrazioni o modificazioni e di accettarlo in ogni sua parte;
 - b. di aver preso visione delle eventuali, ulteriori informazioni fornite dal responsabile del procedimento in relazione alla specifica gara di interesse;
 - c. di aver preso visione delle istruzioni relative alla singola procedura;
 - d. di prestare il proprio consenso al blocco del deposito cauzionale previsto sulla propria carta di credito;
 - e. di impegnarsi a intestare il bene a proprio nome o a nome della società rappresentata;
 - f. di essere consapevole che ADM si riserva il diritto di verificare, per importi superiori a 5.000 euro, l'origine dei fondi utilizzati per l'acquisto dei beni aggiudicati e di acquisire, in relazione alla transazione oggetto della gara, informazioni sull'utente e/o sul suo rappresentante tramite i sistemi informativi propri, di altra amministrazione pubblica o di soggetti incaricati di pubblico servizio, avvalendosi dei poteri conferiti ai propri funzionari anche ai sensi dell'art. 68 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
 - g. di essere consapevole che ADM si riserva, in ogni caso, la piena ed insindacabile facoltà di condurre, limitatamente alla transazione conclusa, tutte le indagini di polizia giudiziaria e tributaria di sua competenza;
 - h. di essere consapevole che ADM si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere e/o interrompere la procedura d'asta in corso di svolgimento - fermo restando, in caso di interruzione, lo svincolo della cauzione rilasciata dai partecipanti - ovvero di revocare o annullare l'aggiudicazione, anche indipendentemente da fatto imputabile all'aggiudicatario;
 - i. di essere consapevole che ADM ha un diritto di prelazione sul bene in relazione al prezzo offerto dall'aggiudicatario;



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

- j. di essere consapevole che il contratto di vendita stipulato successivamente all'aggiudicazione non è soggetto alla disciplina di cui alla Parte III, Titolo I, II e III del Codice del consumo;
- k. di essere a conoscenza delle seguenti ulteriori circostanze:
 - i. la descrizione del bene ha contenuto meramente informativo;
 - ii. i beni sono offerti in vendita nelle condizioni di fatto nelle quali si trovano;
 - iii. qualsiasi riferimento alle condizioni del bene contenuto nelle informazioni fornite dall'Agenzia non può essere interpretato come una descrizione completa del bene;
 - iv. il bene può presentare piccole imperfezioni non specificate nella scheda descrittiva, non espressamente rilevabili dalla sua rappresentazione video o fotografica, non impattanti in modo apprezzabile sull'estetica o sul funzionamento del bene, la cui presenza non inficia la validità della vendita;
 - v. i beni potrebbero essere non marcianti o, comunque, non idonei alla circolazione stradale o marittima, ove tali circostanze non siano espressamente escluse nella scheda descrittiva del bene.

ARTICOLO 8

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio

1. L'utente che accede alla singola procedura d'asta deve rilasciare le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:
 - a. di essere persona maggiorenne;
 - b. di non essere sottoposto a sanzioni commerciali, embarghi o ad altra restrizione agli scambi in base alle disposizioni vigenti nelle Nazioni aderenti all'Unione Europea in cui opera o ha sedi e/o domicili;
 - c. di non avvalersi per il pagamento dei beni di fondi connessi, derivati o collegati ad attività illecite, quali, ad esempio, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro, le attività terroristiche, altre attività criminali;
 - d. di non essere lui stesso o il rappresentante legale della persona giuridica: sottoposto a procedure tributarie di esecuzione forzata, rinviato a giudizio o condannato con sentenza, anche non definitiva, per reati per i quali è applicabile l'interdizione dai pubblici uffici o persona indagata quale autrice di attività illecite oggetto di procedimenti correlati a quello inerente alla confisca del bene posto in vendita o, comunque, autrice o coautrice delle predette attività illecite;
 - e. di non acquistare il bene per scopi connessi a violazioni fiscali o al compimento dei predetti illeciti penali;
 - f. di non avere controversie giurisdizionali in corso con ADM;
 - g. se dipendente dell'Amministrazione finanziaria, o dei partner tecnologici di cui essa si avvale, di non aver partecipato ai procedimenti di confisca o di vendita del bene o nelle attività amministrative e informatiche correlate.

- h. di agire, qualora ricorra tale l'eventualità, quale rappresentante legale di una persona giuridica, con espressa indicazione di tutti i dati anche fiscali identificativi della predetta persona giuridica e degli estremi dell'atto da cui discendono i poteri di rappresentanza.
- i. di non essere rappresentante legale di persona giuridica controllata ad altro titolo da soggetti rientranti nelle predette ipotesi di esclusione.

2. L'accettazione di tutte le condizioni sopra elencate è obbligatoria per partecipare validamente alla procedura e per accedere alle sue fasi successive.

ARTICOLO 9 ***Rilascio della cauzione***

1. La prima offerta può essere presentata soltanto dopo il rilascio della cauzione indicata nella singola procedura d'asta.
2. L'utente rilascia la cauzione tramite il portale Nexi, mediante l'inserimento dei dati della propria carta di credito.
3. La cauzione, salvo diversa previsione, è pari:
 - a. al valore della base d'asta ove questa sia pari o inferiore a 3.000 euro;
 - b. al valore di 3.000 euro aumentato di un importo pari al 20% della differenza tra la base d'asta e 3.000 euro (es: base d'asta 13.000 euro, cauzione 5.000 euro, ossia 3.000 euro più 2.000 euro) negli altri casi.
4. La cauzione è garantita mediante blocco su carta di credito utilizzata dall'utente.
5. Dopo aver rilasciato la cauzione, l'utente visualizza l'offerta corrente, non comprensiva di dazi e IVA e di eventuali altri oneri se dovuti, e il nickname del migliore offerente;
6. La prima offerta e gli eventuali rilanci avvengono in forma telematica e si intendono proposte contrattuali a norma dell'articolo 1329 c.c. irrevocabili fino a superamento dell'offerta o, per l'offerta più alta a chiusura d'asta, fino alla stipula del rogito;
7. L'utente che intende formulare un'offerta seleziona la relativa somma e clicca sul pulsante "Fai un'offerta". Se l'offerta è formulata per la prima volta, è necessario accettare in maniera espressa le relative condizioni di partecipazione.
8. La cauzione rilasciata dai partecipanti diversi dall'aggiudicatario è svincolata contestualmente alla conclusione della procedura d'asta.
9. La cauzione rilasciata dall'aggiudicatario viene incassata contestualmente all'avvenuta aggiudicazione.

ARTICOLO 10 ***Offerte e rilanci***

1. Il responsabile del procedimento verifica le offerte formulate e la correttezza e completezza delle informazioni e dei documenti richiesti, nonché il blocco e l'eventuale successivo incasso della cauzione nei termini e nelle modalità precedentemente specificati.

2. L'utente che formula un'offerta più alta di quella corrente riceve un'apposita notifica via email, contenente anche l'indicazione del prezzo comprensivo di dazi e IVA e di eventuali altri oneri se dovuti.
3. L'utente riceve una notifica via email ogni qualvolta la propria offerta viene superata da una o più offerte successive di altri partecipanti, individuati esclusivamente tramite il nickname indicato in sede di registrazione.
4. Il bene è aggiudicato a favore di chi, alla scadenza dell'asta telematica, risulti aver effettuato l'offerta più alta.
5. L'aggiudicatario riceve un'apposita e-mail, contenente la notifica dell'aggiudicazione in suo favore, e, successivamente ai controlli di ADM, una seconda e-mail con le informazioni necessarie per completare il pagamento e il link per procedere al saldo del prezzo. Il prezzo definitivo di vendita è comprensivo di dazi e IVA e di eventuali altri oneri ove dovuti.
6. I partecipanti non vincitori sono informati dell'avvenuta aggiudicazione al migliore offerente via email, contenente l'indicazione del prezzo definitivo di vendita.
7. L'aggiudicazione è visibile anche nella sezione "Le mie aste" del portale.
8. La mancata ricezione dei messaggi di posta elettronica non costituisce motivo di invalidità della gara.

ARTICOLO 11

Aggiudicazione e mezzi di pagamento

1. L'aggiudicatario deve saldare l'intero prezzo di vendita – comprensivo di dazi e IVA se dovuti – tramite la piattaforma PagoPA.
2. Il prezzo deve essere pagato in seguito all'autorizzazione del responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
3. Tutte le informazioni relative al saldo del prezzo di vendita sono accessibili mediante apposito link comunicato all'aggiudicatario via email, nonché tramite il pulsante "Come saldare" pubblicato nella sezione relativa alla procedura di interesse all'interno della pagina "Le mie aste".
4. La stipula del contratto definitivo di vendita, da attuarsi nelle forme di legge, anche per il tramite di un rappresentante dell'aggiudicatario munito di procura notarile speciale o generale, deve avvenire nel giorno, luogo e orario comunicato dall'Agenzia, da fissarsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione e non prima del pagamento del prezzo. Il bene deve essere intestato alla persona fisica o alla persona giuridica da questi rappresentata. Il predetto termine può essere prorogato da ADM, su richiesta dell'aggiudicatario, di un periodo pari a quindici giorni.
5. ADM si riserva la facoltà di effettuare, entro la data del rogito, le verifiche in merito alle condizioni soggettive dichiarate dall'aggiudicatario in sede di partecipazione all'asta e all'insussistenza di motivi che avrebbero consentito l'esclusione.
6. ADM procede alla revoca dell'aggiudicazione (ovverosia rigetto della proposta contrattuale) qualora non possa stipulare il contratto di vendita per fatto dell'aggiudicatario, incluso il mancato versamento del prezzo entro il termine fissato. In tal caso, ADM trattiene l'importo della cauzione già incassata al momento dell'aggiudicazione.

7. Costituisce valido motivo di revoca dell'aggiudicazione la mendacità di una o più dichiarazioni rilasciate dall'Aggiudicatario in sede di accesso alla procedura d'asta.
8. L'aggiudicatario che si sia reso inadempiente alle obbligazioni assunte o che abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, salve le eventuali responsabilità penali, può essere escluso dall'accesso alle successive procedure d'asta per non più di due anni.
9. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, la piena ed insindacabile facoltà di condurre, limitatamente alla transazione conclusa, tutte le indagini di polizia giudiziaria e tributaria di sua competenza.

ARTICOLO 12

Facoltà di ADM

1. L'Agenzia si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere e/o interrompere la procedura d'asta in corso di svolgimento – fermo restando, in caso di interruzione, lo svincolo della cauzione rilasciata dai partecipanti – ovvero di revocare o annullare l'aggiudicazione, anche indipendentemente da fatto imputabile all'aggiudicatario.
2. Qualora ADM eserciti la facoltà di cui al comma 1 per motivi non dipendenti da fatto dell'aggiudicatario, abbandonando le trattative prima della stipula del contratto di compravendita, all'aggiudicatario è corrisposto un importo pari allo 0,5% della base d'asta e, comunque, compreso tra un minimo di 50,00 euro e un massimo di 200,00 euro.
3. L'importo di cui al comma 2 è corrisposto a domanda dell'interessato, entro 90 giorni, anche in assenza di prova del danno tramite bonifico su conto corrente intestato all'avente diritto e da questi indicato nella predetta domanda. Nulla è dovuto per l'ulteriore o maggiore danno eventualmente patito dall'aggiudicatario in conseguenza all'abbandono delle trattative da parte di ADM.
4. ADM può esercitare, sino alla stipula del rogito, il diritto di prelazione sul bene in relazione al prezzo offerto dall'aggiudicatario.

ARTICOLO 13

Conclusione ed esecuzione del contratto

1. L'ufficiale rogante incaricato della stipula del rogito verifica l'adempimento dei tributi dovuti.
2. L'accettazione di ADM della proposta contrattuale dell'aggiudicatario si perfeziona con la stipula del rogito.
3. Il rogito deve avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione salvo proroga da parte di ADM di un periodo non superiore a quindici giorni.
4. La consegna della cosa al compratore o all'incaricato da questi designato deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, salvo che la singola procedura preveda la possibilità di effettuare la consegna presso il domicilio o la sede dell'aggiudicatario. In tale ultimo caso, ADM si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, salvo che provveda con mezzi propri. Le spese del trasporto e della custodia successiva al rogito, salvo diversa previsione, sono a carico dell'acquirente.

5. In caso di mancato ritiro e/o impossibilità di consegna, nel luogo e tempo stabiliti e per cause imputabili all'acquirente, salvo diritto di ritenzione, l'acquirente sarà tenuto a versare ad ADM una penale pari al doppio delle spese di custodia su base giornaliera oltre gli oneri di custodia e/o le spese per il mantenimento del bene, senza necessità di espressa messa in mora.

ARTICOLO 14

Trattamento dei dati personali

1. ADM è il titolare del trattamento dei dati personali forniti attraverso il "Portale aste online".
2. La base giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto di cui l'interessato è parte, ovvero nella richiesta dell'interessato di misure precontrattuali per partecipare alle procedure ivi previste.
3. ADM assicura che il trattamento dei dati è funzionale esclusivamente alla corretta attuazione della procedura di vendita di beni mobili registrati, sottoposti da ADM a confisca amministrativa a seguito di abbandono della merce in dogana o di altro illecito amministrativo, sui quali non gravino concomitanti sequestri o confische giudiziarie e che non possano essere impiegati proficuamente per finalità istituzionali dell'Agenzia o per altri usi di pubblica utilità.
4. Il "Portale aste online" prevede, preventivamente alla fase di registrazione di cui all'art. 4, la presenza di un link di presa visione obbligatoria dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
5. L'informativa sul trattamento dei dati personali, oltre che inserita sul "Portale aste online" è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia ed è consultabile per conoscere, tra l'altro, le tipologie di dati trattati, i potenziali trasferimenti di dati verso paesi esteri, i termini di conservazione dei dati, i diritti esercitabili e i punti di contatto sia del Titolare che dei Responsabili del trattamento.
6. ADM assicura che i dati personali, acquisiti ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, sono trattati esclusivamente con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali, in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.

Avverso il presente regolamento è ammesso ricorso, da proporsi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Marcello Minenna